

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3561

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DE MARZI FERNANDO** e **TITOMANLIO VITTORIA**

Presentata il 18 gennaio 1962

Modifica e integrazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202; della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, a favore dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che si sottopone al vostro esame trova fondamento e giustificazione nella improrogabile necessità di tradurre sul piano legislativo l'esigenza di modifiche e di integrazioni le più importanti, le più sentite e le più urgenti dettate dall'esperienza e dirette ad eliminare deficienze sostanziali e difficoltà di attuazione riscontrate in sede di prima applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

Onde evitare una troppo profonda revisione dei concetti ispiratori delle sopra citate leggi, e in particolare della n. 1533, si è ritenuto opportuno condensare e limitare le proposte di modifica e di integrazione solamente a quei punti in riferimento quali l'applicazione della disciplina in vigore ha posto in evidenza particolari problemi. Anzi tutto è stata rilevata l'opportunità di potenziare gli organi istitutivi della citata legge n. 860 e in modo particolare le Commissioni provinciali per l'artigianato, sia integrandone la composizione con un rappresentante delle Casse mutue di malat-

tia ed ampliandone la sfera di competenza in ordine alle iniziative atte a migliorare le condizioni delle imprese artigiane, sia prevedendo un adeguamento di fondi inteso ad ovviare alla carenza di mezzi finanziari che ha costituito l'ostacolo maggiore per un regolare ed efficiente funzionamento.

L'esperienza ha dimostrato che, talvolta, il collegamento tra Commissioni provinciali e Casse mutue non è del tutto soddisfacente, con la conseguenza che l'integrazione di cui sopra si appalesa come soluzione necessaria per eliminare numerosi inconvenienti lamentati in alcune province.

Infatti l'inserimento nelle Commissioni provinciali di un rappresentante diretto degli Enti mutualistici deve ritenersi garanzia indispensabile per il buon andamento di detti organi e per la tutela degli interessi degli artigiani in tutte le operazioni inerenti alle variazioni nel numero degli assicurati, che incide in modo sensibilissimo sull'assetto finanziario delle Casse mutue.

Alla copertura degli oneri per il funzionamento degli Organi centrali e periferici previsti dalla legge n. 860 si è ritenuto necessario provvedere con un sistema di finanziamento che precisa l'ammontare dei fondi in rapporto al numero delle imprese

artigiane iscritte agli albi e che permette la ripartizione tra le Camere di Commercio con criteri di obiettività. È il problema più importante che viene affrontato con questa proposta, perché il finanziamento delle Camere di commercio e delle Commissioni provinciali è alla base dell'autonomia del lavoro e dello sviluppo dello stesso artigianato.

Tale sistema, nonché una integrazione dei fondi per il funzionamento delle Commissioni provinciali in relazione alle loro specifiche attività, si rende indispensabile per dare la possibilità alle Commissioni stesse di affrontare le spese inerenti alla formazione degli elenchi degli assicurati, alla trasmissione mensile delle variazioni, all'espletamento di accurati accertamenti ed alle riunioni periodiche che tali adempimenti comportano.

Altro interessante problema che l'esperienza acquisita ha posto in luce, è quello relativo alla individuazione degli artigiani autentici, individuazione necessaria onde pervenire ad una chiara discriminazione dei soggetti assicurabili per l'assistenza malattia.

Troppo spesso, infatti, specialmente in zone economicamente depresse, l'attività artigianale viene esercitata solamente a titolo sussidiario ed in forme assai precarie.

La formulazione della norma inserita nella presente proposta, che ha lo scopo di risolvere il prospettato problema, non vuole negare la qualifica di artigiano a coloro che, sia pure in modo secondario e saltuario esercitino tali attività, bensì tende ad effettuare una logica distensione tra i suddetti e gli altri artigiani che impegnano tutta la loro attività lavorativa e l'intera giornata nell'esercizio del mestiere.

L'individuazione, quindi, dell'attività prevalente potrà eliminare notevoli inconvenienti inerenti all'assoggettamento alle leggi di assicurazione obbligatoria contro le malattie, in vigore nel settore del lavoro autonomo.

Un altro aspetto non meno interessante della improrogabilità di modifiche legislative alle vigenti disposizioni per l'artigianato è dato dal sistema di elezione per la formazione degli organi di amministrazione delle Casse mutue di malattia, previsto da alcune norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

In base a tali norme ogni Comune costituisce, di regola, un collegio a sé, eccetto quelli che hanno meno di 20 o più di 500 artigiani elettori: nel primo caso si ha un raggruppamento di più Comuni, nel secondo caso un frazionamento.

Ciascuno di questi collegi esprime comunque delegati in ragione di uno ogni 30 elettori o frazione non inferiore a 20. È stato osservato, e l'esperienza lo ha largamente confermato, che tale rapporto è eccessivamente alto, tanto alto, che dà luogo spesso ad assemblee di 700-800 delegati e perfino di oltre 1.000 delegati.

Evidentemente il legislatore, avvertendo la esigenza di creare i presupposti di una effettiva convivenza solidaristica democratica, si è preoccupato di assicurare la più larga rappresentanza cercando di rispettare al massimo l'ambito territoriale nel quale l'artigiano risiede ed opera, cioè il Comune; ma ne sono derivate delle Assemblee pleo-riche, poco efficienti che raramente riescono ad essere l'organo voluto dal legislatore.

Basta del resto considerare che nei pochi anni gli iscritti sono quasi raddoppiati ed i delegati sono saliti dai 16.552 del 1957 agli attuali 27.856, per rendersi conto che il rapporto stabilito nella prima fase costitutiva è superato e che occorrerebbe modificarlo. A soddisfare tale esigenza provvede la presente proposta laddove modifica il rapporto di rappresentanza.

Sempre nel campo elettorale, è stato lamentato che il sistema vigente non prevede la presentazione di candidature anche per le elezioni di primo grado, rimettendo la scelta completamente libera all'elettore. Questo è certamente uno degli aspetti più singolari del sistema. Non si può non apprezzare il proposito di dare la più ampia possibilità di scelta al di fuori di qualsiasi classificazione o schema, con conseguente migliore utilizzazione personale dei singoli artigiani, ma è necessario tenere in considerazione che tale criterio accentua forse troppo eccessivamente l'individualismo e favorisce la dispersione dei voti, rendendo difficoltoso, dapprima, l'orientamento degli elettori, e, dopo, la formazione di assemblee « omogenee ». Per evitare tali inconvenienti è stata, quindi, prevista la presentazione delle liste anche per le elezioni di primo grado.

Collegata, sotto certi aspetti, alle modifiche di cui sopra, si presenta la necessità di prolungare il periodo di durata in carica di tutti gli organi istitutivi delle richiamate leggi 25 luglio 1956, n. 860 e 29 dicembre n. 1533. Il periodo di tre anni attualmente previsto risulta esiguo in rapporto alla esigenza di dare continuità alle funzioni di organi preposti alla tutela di una categoria e alla amministrazione di Enti pubblici mutualistici.

Elevare a 5 anni il predetto termine appare necessario non solamente per i motivi sopra citati e per evitare che le spese eccessive che il rinnovo degli Organi comporta, e che ammontano a decine di milioni, si debbano affrontare in un periodo relativamente breve, ma anche per l'opportunità di parificare il termine a quello previsto per la durata in carica degli organi di amministrazione di altri Enti similari, tenendosi infine in debita considerazione il fatto che nel periodo elettorale, come ha dimostrato l'esperienza, la normale attività dell'Ente viene ad essere paralizzata. Altre proposte di modifiche e di integrazione riguardano il computo numerico dei dipendenti dell'azienda artigianale, l'iscrizione nell'albo delle imprese in caso di morte del titolare, l'esenzione dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dal comune a norma di legge, la sanzione per i produttori che senza essere iscritti all'albo adottino, quale ditta o marchio di fabbrica, una denominazione che si riferisca all'artigianato, il termine di comunicazione al richiedente della decisione in esito alla domanda di iscrizione all'albo, la tutela dei terzi avverso la iscrizione negli albi, l'inserimento di un rappresentante della Commissione provinciale dell'artigianato nel Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo.

Complessivamente la proposta è composta da sedici articoli i quali in particolare prevedono:

All'articolo 1: l'esclusione dei familiari del titolare dal computo numerico dei dipendenti dell'azienda per le limitazioni previste dall'articolo 2 della legge n. 860, quando nei confronti dei familiari medesimi non risulti costituito un regolare rapporto di lavoro subordinato.

All'articolo 2: La possibilità che l'impresa rimanga iscritta nell'albo, senza limitazioni di tempo nel caso di morte del titolare e qualora la gestione sia assunta direttamente dal coniuge e dagli eredi discendenti.

All'articolo 3: l'esenzione dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai comuni, anche quando la vendita degli oggetti di produzione propria avvenga in locali separati dal luogo di produzione.

All'articolo 4: la sanzione dell'ammenda per chiunque, senza essere iscritto all'albo, adotti, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione che faccia riferimento all'artigianato.

All'articolo 5: la pubblicazione delle iscrizioni con l'affissione presso la Camera di commercio; la modifica del termine entro il quale la Camera di commercio deve comunicare al richiedente l'esito della domanda di iscrizione all'albo, nonché la modifica del periodo entro il quale la Commissione provinciale per l'Artigianato provvede alla revisione di ufficio delle imprese iscritte all'albo.

All'articolo 6: l'ammissione di ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato da parte di terzi il cui interesse sia stato leso dal provvedimento di iscrizione all'albo.

All'articolo 7: la modifica dell'articolo 12 della legge n. 860 con la specificazione dei compiti delle Commissioni Provinciali.

Agli articoli 8 e 9: la modificazione della composizione organica delle Commissioni provinciali e delle Commissioni regionali per l'Artigianato con l'integrazione rispettivamente di un rappresentante delle Casse mutue Provinciali di malattia e di una rappresentante della Federazione nazionale delle Casse mutue.

All'articolo 10: la modificazione dell'articolo 19 della legge n. 860 consistente nella previsione di un sistema di finanziamento per il funzionamento del Comitato Centrale per l'Artigianato e delle sue sezioni, nonché per l'integrazione delle spese sostenute dalle Camere di commercio, con lo stanziamento delle somme occorrenti in misura di lire 300 per ogni impresa iscritta negli albi. Nello stesso articolo è previsto un sistema di ripartizione dei fondi alle Camere di commercio in relazione al numero degli artigiani iscritti negli elenchi delle persone assicurabili.

È stata altresì prevista per l'integrazione delle spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali, la attribuzione alle Commissioni stesse del 50 per cento dei proventi annui derivanti dall'applicazione dell'imposta camerale alle imprese artigiane di ciascuna Provincia.

Agli articoli 11, 12 e 13: la modifica dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, consistente nel fissare nuove entità per il rapporto di rappresentanza e per l'elezione, nelle assemblee locali, di uno o più delegati in ragione di uno ogni 30 iscritti ovvero frazione di 30 pari o superiore a 20 per le Casse mutue aventi fino a 15.000 titolari e in ragione di uno ogni 50 iscritti o frazione superiore a 30 per le Casse mutue aventi oltre 15.000 titolari.

La regolamentazione circa le modalità ed il termine per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione dei delegati nelle assemblee locali nonché un nuovo sistema di suddivisione del territorio della Provincia in collegi elettorali.

All'articolo 14: l'accertamento della prevalenza di attività diverse esercitate dagli artigiani e la conseguente annotazione negli albi, nonché i criteri per effettuare tale accertamento da parte delle Commissioni provinciali.

All'articolo 15: la modifica del periodo di durata in carica delle Commissioni provinciali, regionali e centrali previste dalla legge n. 860, nonché degli Organi di amministrazione provinciali e centrali e degli Organi di controllo provinciali e centrali previsti dalla legge n. 1533.

All'articolo 16: L'inserimento del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato nel Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo e nel Consorzio d'istruzione tecnica.

* * *

Per quanto esposto, ci onoriamo sottoporre all'esame della Camera e del Senato, confidando in una pronta approvazione, la presente proposta di modifica e di integrazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, che al di sopra e al di fuori di ogni considerazione e interesse di parte è diretta a tutelare la classe artigianale italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini del computo numerico dei dipendenti per le limitazioni di cui alle lettere a), b), e d) del secondo comma sono esclusi i familiari del titolare quando, nei loro confronti, non risulti costituito nei modi di legge, un regolare rapporto di lavoro subordinato ».

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte del titolare di impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 9 se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge o dagli eredi discendenti ovvero, per conto di questi, da persona in possesso di requisiti professionali prescritti per l'esercizio in proprio ».

ART. 3.

All'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è aggiunto il seguente comma:

« L'esenzione dall'obbligo di cui al comma precedente è valida anche nel caso in cui la vendita degli oggetti di produzione propria avvenga in locali separati dal luogo di produzione quando in questi non esiste la possibilità di approntare mostre e vetrine per l'esposizione dei prodotti stessi ».

ART. 4.

All'articolo 8 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è aggiunto il seguente comma:

« Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000 ».

ART. 5.

L'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

Al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Le iscrizioni sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura, per 15 giorni consecutivi ».

Al quinto comma le parole: « entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda », sono sostituite con le parole: « entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ».

Al settimo comma le parole: « ogni triennio » sono sostituite dalle seguenti: « ogni cinque anni ».

ART. 6.

All'articolo 11 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è aggiunto il comma seguente:

« Contro la deliberazione di iscrizione, entro 90 giorni a decorrere dall'ultimo della pubblicazione di cui all'articolo 9, secondo comma, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato da parte di terzi il cui interesse sia stato leso dal provvedimento. Per l'espletamento della procedura di opposizione si applicano i termini e le forme previsti dai commi 3º, 4º e 5º del presente articolo ».

ART. 7.

L'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

La lettera *c*) del secondo comma, è sostituita dalla seguente:

« *c*) individuare i titolari di impresa e i relativi familiari a carico e collaboratori soggetti all'obbligo assicurativo di cui alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 4 luglio 1959, n. 463, accertandone i requisiti; predisporre e aggiornare gli elenchi nominativi degli assistibili da trasmettere alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani per la formazione degli elenchi annuali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266 ».

Al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera *d*):

« *d*) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge con particolare riferimento al credito, all'energia elettrica, ed altre fonti di energie e allo sviluppo di cooperative e consorzi tra artigiani ».

ART. 8.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è integrata da un rappresentante della Cassa mutua pro-

vinciale di malattia per gli artigiani designato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

ART. 9.

La Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è integrata da un rappresentante della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, designato dal Consiglio centrale della Federazione stessa, scelto tra i cittadini residenti nella regione interessata.

ART. 10.

L'articolo 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento del Comitato centrale e delle sue sezioni nonché per l'integrazione delle spese sostenute dalle Camere di commercio a norma dell'articolo 12 in relazione ai compiti espletati dalle Commissioni provinciali per l'applicazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e della legge 4 luglio 1959, n. 463, saranno stanziati annualmente, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio le somme occorrenti per le spese relative in misura di lire 300 per ogni impresa artigiana iscritta negli albi.

Detta aliquota di lire 300 può essere modificata con decreto del Ministero dell'industria e del commercio ogni 2 anni.

Dedotte le spese per il funzionamento del Comitato centrale, le somme residue devono essere ripartite in relazione alle esigenze economiche delle Camere di commercio, tenuto conto del numero degli artigiani iscritti negli albi delle persone assicurabili. L'assegnazione è disposta anno per anno con decreto del Ministero dell'industria e del commercio in base a tabelle fornite dal Comitato centrale e predisposte in conformità ai criteri fissati nel comma precedente.

Per l'integrazione delle spese per il funzionamento e l'espletamento della specifica attività delle Commissioni provinciali si provvede, inoltre, con l'attribuzione alle Commissioni stesse del 50 per cento dei proventi-annui derivanti dall'applicazione dell'imposta camerale alle imprese artigiane di ciascuna provincia.

Per l'attuazione di quanto disposto nei commi precedenti le Commissioni provinciali predispongono, nel mese di ottobre di ogni anno, un conto preventivo da approvarsi dalla

Giunta della Camera di commercio. In caso di mancata approvazione decide in via definitiva il Comitato centrale ».

ART. 11.

L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari d'impresa eleggono a scrutinio segreto, nelle assemblee locali uno o più delegati in ragione di uno ogni 30 iscritti ovvero frazione di 30 pari o superiore a 20 per le Casse mutue aventi fino a 15.000 titolari e in ragione di uno ogni 50 iscritti o frazione superiore a 30 per le Casse mutue aventi oltre 15.000 titolari iscritti. Ogni elettore può votare per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti viene eletto il più anziano di età ».

All'ultimo comma le parole: « ogni tre anni », sono sostituite dalle seguenti: « ogni cinque anni ».

ART. 12.

Le liste dei candidati per le elezioni dei delegati nelle Assemblee locali di cui al precedente articolo debbono essere presentate entro le ore 12 del 10° giorno precedente quello fissato per le votazioni alla Cassa mutua provinciale la quale ne rilascia la ricevuta.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore ai due terzi dei delegati che l'Assemblea locale deve eleggere. Per la determinazione di due terzi in caso di cifra frazionaria si procede all'arrotondamento dell'unità superiore.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta da un numero di artigiani non inferiore al numero dei delegati da eleggere moltiplicato per quattro.

L'atto di dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'accettazione della candidatura da parte dei singoli eandidati proposti. Essa può consistere semplicemente nella apposizione della firma per accettazione, da parte dei singoli candidati. Nessun artigiano può sottoscrivere come presentatore o come candidato più di una lista.

Le firme apposte dai presentatori o dai candidati debbono essere autenticate dal Sindaco o da un suo delegato o dal Segretario comunale ovvero da un conciliatore o da un notaio.

Il presidente della Cassa mutua provinciale, nei cinque giorni successivi al termine fissato per la presentazione, verifica che le liste abbiano i requisiti formali richiesti ed assegna loro per contraddistinguerle un numero progressivo in corrispondenza all'ordine di presentazione.

In caso di riscontrata mancanza di qualcuno dei requisiti richiesti concede ai presentatori un breve termine per la regolarizzazione. La mancata regolarizzazione nel termine stabilito comporta la non ammissibilità della lista.

In base alle liste ammesse il presidente della Cassa mutua dispone per ciascuna assemblea locale la preparazione delle schede di votazione.

Il voto si esprime apponendo un segno sul numero che contraddistingue la lista o nella casella a fianco del medesimo, in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista, oppure apponendo un segno nelle singole caselle, a fianco dei candidati scelti anche da liste diverse, senza superare il limite massimo consentito.

ART. 13.

Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, è così modificato:

« Per la elezione dei delegati di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale provvede alla suddivisione del territorio della provincia in collegi elettorali, raggruppando, ove il numero degli artigiani elettori di un comune sia inferiore a 20 e a 30 — a seconda che la Cassa mutua abbia rispettivamente fino od oltre 15.000 titolari iscritti — più comuni confinanti o frazioni di comuni maggiori. Il collegio non può comprendere più di 500 o 800 elettori a seconda che la Cassa mutua abbia rispettivamente fino od oltre 15.000 titolari iscritti ».

ART. 14.

In applicazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, il titolare di impresa che risulti contemporaneamente interessato in altra at-

tività da inquadrarsi in un diverso settore produttivo, verrà iscritto all'albo con apposita annotazione che indichi quale altra attività eserciti e con quale mansione.

Ove l'attività artigianale risulti secondaria rispetto all'altra contemporaneamente esercitata, nei confronti della persona interessata e dei suoi familiari a carico, non si applicano le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e nella legge 4 luglio 1959, n. 463, se l'attività principale risulta compresa nel campo di applicazione di altre leggi di assicurazione obbligatoria.

Per stabilire la prevalenza di una attività rispetto ad un'altra, le Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al capo secondo della legge 25 luglio 1956, n. 860, in caso di concorso dell'attività artigiana con attività commerciale od agricola, devono basarsi sul criterio della prevalente partecipazione, professionale e manuale, del titolare all'attività del ramo artigiano.

ART. 15.

Le Commissioni provinciali, regionali e centrali previste dalla legge 26 luglio 1956, n. 860, gli Organi di amministrazione provinciali e centrali e gli Organi di controllo provinciali e centrali previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, durano in carica 5 anni. I rispettivi componenti possono essere riconfermati.

ART. 16.

Il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, o un suo delegato, è membro di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo e del Consiglio di amministrazione del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica.